

**TRIBUNALE DI NAPOLI
5 SEZIONE**

Il Giudice dell'esecuzione Dr. Mario Ciccarelli,

letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare recante l'iscrizione al ruolo in epigrafe;
richiamato il decreto del 3 dicembre 2020 con il quale è stata disposta la trattazione cartolare della udienza del 27 gennaio 2021, fissata per la delibazione dei provvedimenti di competenza del G.E. richiesti dalla ricorrente nella opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. spiegata;
dato atto della rituale comunicazione alle parti di detto decreto di fissazione delle modalità di trattazione della udienza;
preso atto che le parti costituite hanno fatto pervenire, in conformità al provvedimento citato, le rispettive note scritte di udienza;
viste le richieste formulate delle parti;
ritenuto che non vi siano provvedimenti urgenti da adottare.

Giova premettere che l'opponente è aggiudicataria dell'immobile pignorato, giusta verbale di vendita del 18.09.2018, cespite trasferitole con decreto ex art. 586 c.p.c. del 26.02.2019, corretto con decreto del 12.03.2019.

A mezzo dello strumento di reazione spiegato, la ricorrente ha opposto il citato decreto di trasferimento, eccepandone la nullità per aver avuto ad oggetto un immobile privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare l'interesse dell'aggiudicatario; ha eccepito, inoltre, la nullità del verbale di vendita, dell'avviso di vendita e della relazione di stima dell'esperto.

Secondo la prospettazione difensiva fornita, nel caso di specie verrebbe in rilievo una ipotesi di vendita aliud pro alio, atteso che la presentazione della offerta di acquisto sarebbe stata fondata su elementi documentali acquisiti alla espropriazione (relazione di stima ed avviso di vendita) contenenti, però, difformità dalla realtà. Segnatamente, a suo dire, benchè negli atti della procedura esecutiva fosse precisata la natura abusiva dell'immobile e l'avvenuta presentazione di domanda di condono per il cespite, la concessione in sanatoria non potrebbe mai essere accolta per vizi originari della domanda e, comunque, per assenza dei presupposti. Inoltre, vi sarebbe difformità tra la relazione di stima e l'avviso di vendita quanto al numero dei vani di cui è composto il cespite.

Sulla scorta di tali doglianze, ha chiesto sospendersi la procedura esecutiva e dichiararsi la nullità del decreto di trasferimento.

Si sono costituiti il creditore procedente BANCA ed il creditore intervenuto Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto della opposizione e, prima ancora, la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

L'opposizione è manifestamente inammissibile perché tardiva.

Come è noto, il rimedio azionato dalla parte va esperito entro 20 giorni dalla conoscenza dell'atto esecutivo che si impugna; alla conoscenza è parificata la conoscibilità dell'atto secondo il canone della diligenza.

Orbene, nella specie l'aggiudicataria ha opposto con ricorso depositato solamente il 23.11.2020 il decreto di trasferimento depositato il 26.02.2019, emendato dall'errore

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Mario Ciccarelli del 27 gennaio 2021

materiale il 12.03.2019, assumendo in punto di tempestività del rimedio azionato l'omessa notificazione dell'atto.

Tuttavia, la conoscibilità dell'atto impugnato va necessariamente fatta risalire in data ben anteriore rispetto al momento del deposito del ricorso introduttivo della fase che viene qui in rilievo.

In questi termini, giova evidenziare che dalla documentazione in atti si evince che l'aggiudicataria ha preso parte ai diversi accessi per la liberazione dell'immobile aggiudicato a decorrere dal 17 maggio 2019 (cfr. documentazione allegata alla relazione del custode). Ora, la partecipazione alle operazioni di rilascio, ovvero la partecipazione alla fase di attuazione di un provvedimento (l'ordine di liberazione) consequenziale all'atto impugnato, determina la conoscibilità e/o comunque il dovere di conoscenza anche dell'atto presupposto.

In altre parole, l'effettiva conoscenza di un atto consequenziale a quello impugnato con l'opposizione impone la conoscibilità anche di quello presupposto in via presuntiva e, comunque, il dovere di conoscerne il contenuto, sicchè nella ipotesi in cui lo strumento di reazione sia attivato oltre il termine di decadenza prescritto decorrente da siffatta conoscibilità/dovere di conoscenza occorre vincere la presunzione di conoscenza, indicando nel ricorso quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta conoscenza, rientrando tali elementi tra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell'atto nullo.

Ed, invero, in tutti i casi in cui l'opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dell'atto impugnato per propria iniziativa, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione; diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d'ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte.

Al riguardo, la Cassazione ha condivisibilmente affermato che *“Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione”* (Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, n. 9962).

Del resto, in fattispecie solo affine a quella che viene in rilievo in questa sede, la Suprema Corte è granitica nell'affermare il principio di più ampia portata secondo cui *“In base al principio di generale sanatoria della nullità degli atti processuali che abbiano comunque raggiunto il loro scopo, la comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento del giudice dell'esecuzione è idonea a determinare il decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all' art. 617 cod. proc. civ. anche qualora sia avvenuta in non esatta ottemperanza al disposto del capoverso dell' art. 45 disp. att. cod. proc. civ. (come nel caso in cui essa abbia avuto ad oggetto il testo non integrale del provvedimento), purché abbia determinato in capo al destinatario la conoscenza di fatto della giuridica esistenza un provvedimento potenzialmente pregiudizievole. Pertanto, è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell'atto, senza che ciò impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta; ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa”* (Cassazione civile, sez. III, 12/06/2018, n. 15193).

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Mario Ciccarelli del 27 gennaio 2021

Ora, l'applicazione al caso di specie dei canoni ermeneutici che precedono determina la tardività del rimedio per più profili.

Innanzitutto, la conoscenza dell'ordine di liberazione, resa effettiva dalla partecipazione della parte ricorrente alla corrispondente attività, presuppone la conoscenza ed il dovere di conoscenza dell'atto presupposto impugnato.

Inoltre, sarebbe stato onere della parte allegare e provare il momento di effettiva conoscenza dell'atto, diversa da quella presunta e dovuta, nonché le ragioni per cui la portata lesiva dell'atto sia stata colta solo successivamente, sì da vincere la presunzione di conoscenza.

Ad ogni buon conto, laddove volesse farsi risalire detta conoscenza, pur in difetto di specifica allegazione in proposito, dalla relazione di parte allegata al ricorso, la stessa reca la data del 31.10.2020 sul frontespizio. Pur non disconoscendo che in calce alla stessa vi è la diversa data del 4.11.2020 (in relazione alla quale l'opposizione sarebbe in astratto tempestiva), deve ritenersi determinante ai fini della conoscenza dell'atto la circostanza che la committente/odierna opponente abbia apposto la propria sottoscrizione sul frontespizio, proprio a ridosso della data ivi indicata; ritenuto, in definitiva, che non vi siano provvedimenti urgenti da adottare alla luce della inammissibilità del rimedio;

ritenuto di dover dar corso alla liquidazione delle spese processuali relative alla presente fase, alla luce della mera eventualità della introduzione del giudizio di merito (cfr. Cass. Civ. sez. III 23/7/2009 n. 17266 e 27/10/2012 n.22503), a mente del D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura lato sensu cautelare del procedimento e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, eccetto quella istruttoria);

letti gli artt. 617 e ss. c.p.c.;

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza di sospensione formulata e condanna la parte opponente al pagamento delle spese della presente fase processuale, che liquida in favore del creditore procedente e del creditore intervenuto in € 2.190,00 ciascuno per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.

Fissa termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena della presente opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materie e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini di cui all'art. 163 bis ridotti della metà.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Napoli, 27/01/2021

Il Giudice dell'esecuzione
(Dr. Mario Ciccarelli)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*